



COMUNE DI ANNONE VENETO
 Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 34 del 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020.

L'anno **2020** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **19:30**, Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**, seduta **aperta al pubblico, con ingresso contingentato**, compatibilmente con le norme vigenti in materia di distanziamento, in osservanza del divieto previsto dall'art. 1, comma 8, primo periodo del D.L. n. 33/2020 convertito in Legge 14/07/2020 n. 74.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
LUVISON VICTOR	SI	DE BORTOLI GIACOMO	SI
BONDI NICOLETTA	SI	MARCOLIN GILBERTO	NO
GIANOTTO LINO	SI	DE CARLO ANDREA	NO
RONZINI ALESSANDRA	SI	DI GRAZIA LUCA	NO
BIANCO RENATO	SI	CUZZOLIN SARA	SI
DORETTO ALESSANDRO	SI	TOFFOLON ADA	SI
PENON GIANCARLO	SI		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Vengono nominati scrutatori i signori:
 GIANOTTO LINO, PENON GIANCARLO, CUZZOLIN SARA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Stefano Roca.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Victor Luvison** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020

Sintesi della discussione:

Il Sindaco **Victor Luvison** passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno illustrando sinteticamente i contenuti del documento come da dichiarazione che si allega sub 1).

Esaurito l'intervento introduttivo dichiara aperta la discussione e cede la parola al Consigliere Comunale **Ada Toffolon** che ha domandato di essere ammesso ad intervenire. Quest'ultima annuncia l'astensione del gruppo consiliare di appartenenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere da 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune di Annone Veneto può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il Comune può altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono illustrate nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Atteso che, per garantire gli equilibri di bilancio, nonché il rispetto del patto di stabilità, si ritiene necessario approvare le seguenti misure di aliquote e detrazioni:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
4,70 per mille	Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e detrazione 200,00 euro
10 per mille	Terreni agricoli
10 per mille	Aree edificabili
1 per mille	Fabbricati rurali strumentali
2,5 per mille	Beni merce delle imprese costruttrici
8,60 per mille	Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze di essa, avendo ivi costituito la propria residenza;
10 per mille	Fabbricati appartenenti alle categorie A10, C01, C03, C04: uffici, negozi, laboratori artigianali, fabbricati per usi sportivi (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale)
10 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"
8,00 per mille	Fabbricati appartenenti alla categoria C/1 (negozi, botteghe) sui quali viene svolta attività economica (come da segnalazione certificata di inizio attività)
8,60 per mille	Immobile ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di una per tipologia (C6-C2-C7) posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso a terzi
10 per mille	Tutti gli altri immobili

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 e n. 8 del 06.04.2020, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:

- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- della Legge di Stabilità n. 160/2019 per l'anno 2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".*

Dato atto che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

"l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Visto l'art. 106 comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), il quale ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Riscontrato quindi che da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si trasferisce, in automatico, nel termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed al soggetto che sottoscrive il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la presente proposta che riporta il seguente esito:

Presenti: 10

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Ada Toffolon e Sara Cuzzolin)

Con la votazione di cui sopra,

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della **"nuova" IMU**, da applicare nell'anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza **dal 1° gennaio 2020**;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
4,70 per mille	Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e detrazione 200,00 euro
10 per mille	Terreni agricoli
10 per mille	Aree edificabili
1 per mille	Fabbricati rurali strumentali
2,5 per mille	Beni merce delle imprese costruttrici
8,60 per mille	Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze di essa, avendo ivi costituito la propria residenza;
10 per mille	Fabbricati appartenenti alle categorie A10, C01, C03, C04: uffici, negozi, laboratori artigianali, fabbricati per usi sportivi (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale)
10 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"
8,00 per mille	Fabbricati appartenenti alla categoria C/1 (negozi, botteghe) sui quali viene svolta attività economica (come da segnalazione certificata di inizio attività)
8,60 per mille	Immobile ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di una per tipologia (C6-C2-C7) posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso a terzi
10 per mille	Tutti gli altri immobili

5. di dare atto che sarà riconosciuta l'aliquota agevolata per i fabbricati di Categoria Catastale C1 – negozi, solamente se operativi, in presenza di attività commerciale attiva, in locali aperti al pubblico, gestiti dal proprietario o detenuti ad altro titolo con atto registrato, da dichiarare con autocertificazione entro il 31.12.2020 indicando gli estremi di registrazione dell'atto, ove presenti, e allegando documento d'identità valido. In caso di omessa presentazione dell'autocertificazione, non potrà essere riconosciuta l'agevolazione.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

7. Successivamente, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con voti 8 favorevoli e 2 astenuti (Toffolon e Cuzzolin), la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000".

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Victor Luvison

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Roca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2020 al 11/11/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 27/10/2020

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 07/11/2020 decorso il termine di DIECI giorni dalla data del 27/10/2020 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda
